



Allegato "B" all'atto Rep.n. 74.478/28.633

Statuto dell'Associazione riconosciuta

"LOVEITALY ASSOCIAZIONE CULTURALE - Ente del Terzo settore"

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata **"LOVEITALY ASSOCIAZIONE CULTURALE - Ente del Terzo Settore"** ha sede nel Comune di Roma (d'ora in avanti denominata "Associazione"). L'Associazione potrà far uso della denominazione nella forma abbreviata **"LOVEITALY ETS"**. L'Associazione è proprietaria del marchio, in ogni sua forma, e del correlato nome di dominio.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede dell'Associazione, nell'ambito del Comune di Roma, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, senza che ciò costituisca modifica dello statuto associativo; della variazione di sede nel Comune sarà data pubblicità mediante e-mail ai soci e pubblicazione sul sito web dell'associazione, oltre alle comunicazioni dovute per legge.

L'Associazione, su delibera dell'assemblea, può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere aperti in Italia ed all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal D.lgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Scopo e attività)

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte anche attraverso la elaborazione di progetti propri e/o la raccolta di fondi utili e funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In particolare, l'Associazione si prefigge lo scopo di:

- aggregare diversi profili di esperti del patrimonio archeologico, storico, artistico, ambientale e culturale italiano;
- creare una banca dati degli oggetti di valore culturale e dei soggetti interessati alla tutela e alla manu-

tenzione del patrimonio culturale italiano;

- attivare la raccolta di fondi e risorse, mobilitare e favorire la collaborazione fra cittadini, innovatori sociali, esperti, terzo settore, parti sociali, filantropi e istituzioni filantropiche, imprese socialmente responsabili, scuole, università, istituzioni culturali e istituzioni pubbliche;
- promuovere erogazioni liberali di soggetti pubblici o privati;
- gestire siti culturali e ambientali garantendone una fruizione attiva oltre alla manutenzione ordinaria, possibilmente in collaborazione con cittadini attivi e innovatori sociali;
- sviluppare metodologie, progettualità ed esperienze di partecipazione, condivisione e collaborazione attiva e diffusa di tutela e manutenzione dei beni comuni culturali;
- avviare o collaborare all'avvio di startup innovative per la gestione, la fruizione e la manutenzione dei beni comuni culturali;
- operare per la conservazione, manutenzione, rigenerazione, promozione, tutela e fruizione attiva dei "beni culturali e ambientali";
- creare e gestire una piattaforma di crowdfunding e crowdsourcing;
- favorire e partecipare ad iniziative, progetti, eventi, riunioni, convegni, seminari di informazione e divulgazione;
- fornire informazioni a soggetti pubblici e privati;
- progettare e partecipare a iniziative di formazione e comunicazione;
- svolgere attività editoriali tradizionali e digitali;
- creare e distribuire il brand "LoveItaly";
- svolgere attività commerciali connesse ed accessorie con le proprie finalità, destinandone i proventi al conseguimento degli obiettivi associativi.

2.3 L'Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso accordi con altri soggetti pubblici o privati, ed essere destinataria di beni di altre associazioni e fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dal Codice civile. L'Associazione non persegue scopi politici, non svolge attività politica, diretta o indiretta, né svolge attività di rappresentanza di interessi o lobbying legislativo.

2.4 Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare esperti o altro personale specializzato e istituzionale estraneo o interno all'Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

2.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale con attribuzione al Consiglio Direttivo della definizione specifica e all'approvazione delle stesse al fine di porle concretamente in essere. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

2.6 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3

(Associati)

3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa. Le quote associative sono versate entro il 31 genna-

io di ogni anno ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

3.6 Gli associati si distinguono in Soci Fondatori, Soci Benemeriti, Soci Ordinari:

- i Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ovvero sono stati nominati dal Consiglio;
- i Soci Benemeriti sono Soci dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti; la qualità di Socio Benemerito è attribuita con deliberazione del Consiglio Direttivo presa con la maggioranza.
- i Soci Ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.

3.7 Tutti gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

3.8 Tutti gli Associati hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

3.9 Ogni associato ha diritto di voto in sede di Assemblea. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote sociali non sono trasmissibili ed è esclusa la rivalutabilità delle stesse.

3.10 Membri Onorari sono coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti e possono, se invitati, partecipare al consesso associativo. I Membri Onorari non sono Soci dell'Associazione. Il Membro Onorario che chieda di iscriversi quale Socio all'Associazione è di diritto Socio Benemerito.

Art. 4

(Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato

presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.2 Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 30 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

4.6 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quo-

te associative se, a seguito di sollecito del Consiglio Direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni, abbia danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione, non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto e ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali, contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;

- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

5.3 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente esecutivo;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

6.2 L'Associazione potrà dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento, approvato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.

6.3 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Art. 7

(Assemblea degli Associati)

7.1 L'Assemblea ordinaria degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei

loro confronti;

- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- approva le linee di indirizzo del programma annuale di attività sociali;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea ordinaria è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione.

7.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente esecutivo, in caso di loro assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.6 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più

ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.7 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.8 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.9 Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.11 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

7.12 I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o dal Vicepresidente. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

7.13 Ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Assemblea e alle modalità di partecipazione e di esercizio del voto, anche per via telematica, viene disciplinato mediante apposito regolamento adottato dall'Assemblea in sede ordinaria.

7.14 L'Assemblea potrà tenersi anche in teleconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente e/o

il Vicepresidente esecutivo ed il Segretario della riunione, sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione a tutti gli aventi diritto, ed il verbale della riunione venga firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, i quali attestano la presenza tanto degli intervenienti fisici, quanto degli intervenienti a distanza.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- redigere il programma annuale delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee di indirizzo dettate dall'Assemblea degli Associati;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente Esecutivo, il Vicepresidente ed il Segretario;
- assegnare a membri dell'Associazione o del Direttivo particolari deleghe operative, progetti ed eventuali compensi;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 14 (quattordici) eletti dall'Assemblea.

8.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente esecutivo, il Vicepresidente ed il Segretario.

8.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere

dell'intero Consiglio.

8.5 Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

8.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, dal Vicepresidente esecutivo o dal Vicepresidente, in loro assenza, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente esecutivo, lo ritengano opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega per l'esercizio del voto.

8.7 Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario della riunione, che lo deve firmare unitamente al Presidente o al Vicepresidente esecutivo e dal segretario della riunione. Ogni altro aspetto relativo al funzionamento del Consiglio e alle modalità di partecipazione e di esercizio del voto per via telematica, viene disciplinato mediante apposito regolamento adottato dal Consiglio.

8.8 Il Consiglio Direttivo provvede all'eventuale istituzione e si avvale del Comitato Scientifico, con il compito di supportare l'Associazione nel suo funzionamento e nel perseguimento degli scopi statutari.

8.9 È valido il Consiglio Direttivo tenuto per teleconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione a tutti gli aventi diritto, ed il verbale della riunione venga firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 9

(Presidente del Consiglio Direttivo)

9.1 Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Il Presidente non è titolare di deleghe operative.

Art. 10

(Vicepresidente esecutivo e Segretario)

10.1 Il Consiglio nomina il Vicepresidente esecutivo, al quale è attribuita la rappresentanza legale, la funzione di Tesoriere e di presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in assenza del Presidente.

10.2 Al Vicepresidente esecutivo è attribuita la delega a compiere tutti gli atti da questo ritenuti utili e necessari per l'attività dell'Associazione ed a porre in essere le a-

zioni necessarie a dare attuazione al programma annuale delle attività sociali.

10.3 Il Vicepresidente esecutivo è assistito e coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni dal Segretario.

10.4 Il Segretario è scelto dal Consiglio, al proprio interno, su proposta del Vicepresidente esecutivo.

10.5 Il Segretario sovrintende all'attività tecnica e finanziaria dell'Associazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle direttive del Vicepresidente. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Vicepresidente esecutivo.

10.6 Il Consiglio o il Vicepresidente possono inoltre delegare al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio Direttivo, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio volti al conseguimento degli scopi della Associazione.

10.7 Il Segretario redige e sottoscrive con il Vicepresidente esecutivo i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio o del Vicepresidente esecutivo, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Art. 11

(Vicepresidente)

11.1 Il Vicepresidente, mantiene i rapporti, ancorché non in forma esclusiva, con Autorità, associazioni, fondazioni, privati e pubblici nazionali e internazionali, individua i progetti da sottoporre al Consiglio e ove a ciò delegato dal Consiglio Direttivo ne coordina e cura la realizzazione.

Art. 12

(Comitato Scientifico)

12.1 Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, esprime pareri non vincolanti sulle attività di progettazione e realizzazione degli scopi dell'Associazione, valuta periodicamente i progetti e le iniziative avviate dall'Associazione, ne valuta i risultati e dà conto degli stessi a mezzo di apposita relazione o audizione.

12.2 I componenti del Comitato Scientifico possono partecipare, se invitati dal Presidente o dal Vicepresidente esecutivo, alle sedute del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto. Il Comitato Scientifico resta

in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo che può comunque sostituirne e revocarne i partecipanti o aumentarne il numero in ogni momento.

Art. 13

(Organo di Controllo e *Revisore legale dei Conti*)

13.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 dal D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

13.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.5 Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.6 Laddove l'Assemblea lo ritenga opportuno, il Revisore dei Conti sarà eletto in forma di Collegio dei Revisori; in tal caso i revisori dovranno essere 3 (tre), oltre a 2 (sup-

plenti).

Art. 14

(Patrimonio e fondo di dotazione)

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dalla dotazione iniziale quale risulta dall'atto costitutivo;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio ad incremento del Fondo di dotazione;
- da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Fondo di dotazione;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

14.2 Il Consiglio può costituire amministrazioni separate per i beni pervenuti all'Associazione in forza di donazioni e/o lasciti testamentari, per il perseguimento di particolari finalità indicate dai donatori.

14.3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

14.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

15.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo,

indicando le entrate e le uscite preventive; redige altresì il bilancio consuntivo secondo le norme di legge e le migliori indicazioni della tecnica contabile relative alla rendicontazione delle associazioni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

15.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

16.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 17

(Disposizioni generali)

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice civile e delle altre leggi in materia.

18.2 La disposizione di cui all'art. 1 del presente statuto, relativa all'inserimento nella denominazione sociale della dizione Ente del Terzo Settore o dell'acronimo "ETS", nonché le disposizioni che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione verrà iscritta in detto Registro.

Firmato:

Stefano PIGHINI

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente come per Legge dal Notaio Giovanni Giuliani e si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 10 giugno 2024